

# Legge federale sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia (Legge sul trasporto di merci, LTM)

del XX. xxx 2006

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 87 e 122 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del...<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## Capitolo 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Campo di applicazione

<sup>1</sup> La presente legge si applica ai trasporti di merci effettuati:

- a. dalle imprese ferroviarie titolari di una concessione secondo l'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1957<sup>3</sup> sulle ferrovie (Lferr) o di un'autorizzazione secondo l'articolo 9 Lferr;
- b. dalle imprese ferroviarie, di trasporto a fune e di navigazione titolari di una concessione o di un'autorizzazione secondo gli articoli 6-8 della legge del...<sup>4</sup> sul trasporto di viaggiatori.

<sup>2</sup> Le disposizioni della presente legge sono imperative per il trasporto di merci su commissione.

<sup>3</sup> Per il trasporto di merci non su commissione sono imperative le disposizioni concernenti la responsabilità (art. 18-27) e i rimedi giuridici (art. 29). Le altre disposizioni si applicano laddove il contratto non preveda altrimenti.

<sup>4</sup> La legge è applicabile sul territorio svizzero, salvo disposizione contraria di una convenzione internazionale.

### Art. 2 Definizioni

<sup>1</sup> Ai sensi della presente legge si intende per:

- a. *Dipartimento*: il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni;

RS .....

1 RS **101**

2 FF ....

3 RS **742.101**

4 RS ...; RU ... (FF 2005 2313)

- b. *Ufficio federale*: l'Ufficio federale dei trasporti;
- c. *stazione*: una stazione ferroviaria, una fermata ferroviaria, un imbarcatoio o una stazione di un impianto a fune;
- d. *veicolo*: un veicolo a motore utilizzato per il trasporto di merci, un carro merci o un battello, come anche una cabina, un contenitore o il sedile di un impianto di trasporto a fune;
- e. *gestore dell'infrastruttura*: impresa ferroviaria titolare di una concessione dell'infrastruttura secondo l'articolo 5 della Lferr<sup>5</sup>.
- f. *documento di trasporto*: una lettera di vettura o un altro certificato di trasporto.

### **Art. 3**            Requisiti di qualità e cooperazione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può disciplinare conformemente alle norme internazionali riconosciute i requisiti di qualità per il trasporto di merci e le conseguenze in caso di mancato rispetto di tali norme.

<sup>2</sup> Può disciplinare la cooperazione delle imprese tra di loro e con i clienti per promuovere la capacità del traffico merci e favorire un'offerta favorevole all'utente.

## **Capitolo 2: Trasporto di merci**

### **Art. 4**            Trasporto di merci pericolose

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni speciali sul trasporto di merci pericolose.

<sup>2</sup> Il Dipartimento può affidare l'autorizzazione, l'omologazione o il controllo degli imballaggi di merci pericolose ad aziende o organizzazioni che garantiscono un'esecuzione conforme alle prescrizioni.

### **Art. 5**            Trasporti nell'ambito della cooperazione nazionale in materia di sicurezza

<sup>1</sup> In situazioni speciali e straordinarie le imprese sono obbligate a effettuare prioritariamente trasporti a favore della Confederazione e dei Cantoni.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

## **Capitolo 3: Diritto dei trasporti**

### **Sezione 1: Principi**

### **Art. 6**            Responsabilità extracontrattuale

Le imprese sottostanno alle disposizioni sulla responsabilità della Lferr<sup>6</sup>.

<sup>5</sup>    RS 742.101

**Art. 7** Vizi del carro

L'impresa risponde dei danni alla merce risultanti da un vizio del carro al quale il mittente non ha consentito.

**Sezione 2: Contratto di trasporto di merce**

**Art. 8** Definizione

<sup>1</sup> Con il contratto di trasporto di merce l'impresa s'impegna nei confronti del mittente a trasportare contro pagamento una merce da una stazione a un'altra e a consegnarla al destinatario indicato dal mittente.

<sup>2</sup> Il contratto di trasporto di merce è concluso quando i contraenti hanno manifestato concordemente la loro reciproca volontà.

**Art. 9** Lettera di vettura

<sup>1</sup> Il contenuto del contratto di trasporto di merce può essere iscritto in una lettera di vettura.

<sup>2</sup> La lettera di vettura deve essere firmata dal mittente e dall'impresa.

<sup>3</sup> La forma e l'aspetto della lettera di vettura sono decise dai contraenti. La lettera di vettura in forma elettronica è equiparata a quella scritta.

**Art. 10** Compimento delle formalità amministrative

<sup>1</sup> Durante il trasporto della merce l'impresa compie, dietro pagamento, le operazioni prescritte dalle dogane, dalla polizia o da altre autorità. Nel compierle assume gli obblighi di un commissionario.

<sup>2</sup> Salvo disposizione contraria del mittente, alla stazione di destinazione è il destinatario che compie queste operazioni. Se omette di compierle, se ne occupa l'impresa.

<sup>3</sup> I costi derivanti dal compimento delle formalità amministrative sono a carico del mittente.

**Art. 11** Modifica del contratto da parte del mittente

<sup>1</sup> Finché il destinatario non richiede la lettera di vettura o la merce, il mittente può modificare unilateralmente il contratto di trasporto. Il mittente copre tutte le spese derivanti dalla modifica.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

**Art. 12** Termini di consegna

<sup>1</sup> Il mittente e l'impresa si accordano sul termine di consegna.

<sup>2</sup> In assenza di un accordo specifico, si applicano i termini di consegna e le disposizioni sulla decorrenza dei termini stabiliti dal Consiglio federale.

### **Art. 13** Consegna

<sup>1</sup> Dall'arrivo della merce, il destinatario può esigere che la lettera di vettura e la merce gli siano consegnati contro pagamento degli importi che la gravano conformemente al contratto di trasporto.

<sup>2</sup> Il destinatario è tenuto a scaricare egli stesso la merce, tranne se l'impresa vi provvede contro pagamento. Il destinatario deve rispettare le prescrizioni dell'impresa e il termine di ritiro stabilito. Se il destinatario allega un danno, può esigerne l'accertamento prima della presa in consegna della merce.

### **Art. 14** Impedimento al trasporto

<sup>1</sup> In caso di impedimento al trasporto, l'impresa prende i provvedimenti atti a salvaguardare gli interessi del mittente.

<sup>2</sup> In caso di dubbio sull'idoneità dei provvedimenti o se la continuazione del trasporto non è possibile, l'impresa chiede istruzioni al mittente.

### **Art. 15** Impedimento alla presa in consegna

Se il destinatario non ritira la lettera di vettura e la merce nel termine stabilito, l'impresa chiede istruzioni al mittente. Nei casi urgenti può prendere autonomamente i provvedimenti adeguati.

### **Art. 16** Immagazzinamento e vendita dopo il termine

<sup>1</sup> Scaduto il termine di consegna l'impresa immagazzina la merce non ritirata. Può depositarla presso terzi a spese e rischio dell'avente diritto.

<sup>2</sup> Scaduto il termine supplementare, l'impresa vende la merce se:

- a. il mittente non dà istruzioni o le stesse sono ineseguibili; e
- b. il destinatario non fa uso del termine supplementare.

<sup>3</sup> L'impresa vende la merce allo scadere del termine di consegna se:

- a. si tratta di merce deperibile;
- b. lo stato della merce lo giustifica; o
- c. i costi dell'immagazzinamento sono sproporzionati rispetto al valore della merce.

<sup>4</sup> Il ricavo della vendita, dedotte tutte le spese, è messo a disposizione dell'avente diritto. Se il ricavo è inferiore alle spese, il mittente paga la differenza.

### Sezione 3: Responsabilità contrattuale

#### **Art. 17** Responsabilità dell'impresa risultante dal contratto di trasporto di merce

<sup>1</sup> L'impresa risponde del danno risultante dalla perdita o dal danneggiamento della merce o dall'inosservanza del termine di consegna.

<sup>2</sup> L'impresa è liberata da questa responsabilità nella misura in cui prova che il danno è dovuto a colpa del danneggiato o a circostanze che l'impresa non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.

<sup>3</sup> Se si è verificato un danno, si presume che sia dovuto al trasporto. L'impresa tuttavia, se stabilisce l'esistenza di circostanze particolari, definite dal Consiglio federale, che indicano un'altra origine del danno, è responsabile soltanto in quanto il danneggiato provi che il danno non è dovuto a tali circostanze.

<sup>4</sup> Se provvede al carico o allo scarico di un carro per incarico del cliente, l'impresa risponde come mandatario.

#### **Art. 18** Responsabilità dell'impresa per le incombenze di servizio

L'impresa risponde del danno causato dalle persone che occupa per il trasporto, nell'esercizio delle loro incombenze di servizio. Sono considerati tali anche i mandatori di prestazioni di trasporti e i loro impiegati nonché i gestori dell'infrastruttura su cui avviene il trasporto.

#### **Art. 19** Risarcimento

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce gli importi massimi di risarcimento dei danni.

<sup>2</sup> Se il danno è stato cagionato intenzionalmente o per negligenza grave, l'impresa deve risarcirlo per intero.

#### **Art. 20** Limitazione contrattuale della responsabilità

<sup>1</sup> Sono nulle le convenzioni tra l'impresa e il cliente che escludono preventivamente, del tutto o in parte, la responsabilità dell'impresa o che attribuiscono l'onere della prova al cliente. Del rimanente, il contratto di trasporto resta valido.

<sup>2</sup> Sono tuttavia ammesse le limitazioni convenzionali della responsabilità per merci il cui trasporto è particolarmente difficile o comporta rischi particolari.

#### **Art. 21** Legittimazione attiva

Nei confronti dell'impresa ferroviaria possono far valere pretese fondate sul contratto di trasporto:

- a. il mittente, fintanto che ha il diritto di disporre della merce;
- b. il destinatario, non appena ha ritirato la lettera di vettura o dispone della merce.

**Art. 22** Legittimazione passiva

<sup>1</sup> Le pretese fondate sul contratto di trasporto possono essere fatte valere, a scelta, contro:

- a. l'impresa di partenza;
- b. l'impresa di arrivo;
- c. l'impresa che ha svolto la parte del trasporto nel cui corso si è verificato il fatto che ha dato origine alla pretesa.

<sup>2</sup> Quando l'azione è promossa contro una di queste imprese, le altre non possono più essere convenute in giudizio.

<sup>3</sup> Tuttavia, se una delle altre imprese promuove azione contro l'avente diritto, questi può, con una domanda riconvenzionale o un'eccezione, far valere le sue pretese anche contro quest'altra impresa.

**Art. 23** Estinzione delle pretese

<sup>1</sup> Le pretese contro l'impresa si estinguono non appena l'avente diritto accetta la merce.

<sup>2</sup> Le pretese non si estinguono:

- a. se l'avente diritto prova che il danno è stato cagionato intenzionalmente o per negligenza grave;
- b. in caso di inosservanza del termine di consegna, se la pretesa è fatta valere entro sessanta giorni;
- c. in caso di perdita parziale o di danneggiamento accertati prima che l'avente diritto abbia preso in consegna la merce o se il danno non è stato accertato per colpa dell'impresa ferroviaria;
- d. in caso di danno non apparente alla merce, accertato entro i termini stabiliti dal Consiglio federale, se l'avente diritto prova che il danno si è verificato nell'intervallo tra l'accettazione al trasporto e la consegna.

**Art. 24** Prescrizione

<sup>1</sup> Le pretese fondate sul contratto di trasporto o di fornitura di un carro si prescrivono in un anno.

<sup>2</sup> La prescrizione decorre:

- a. in caso di pretese per perdita della merce, il trentesimo giorno dopo il termine di consegna;
- b. in caso di pretese per perdita parziale o danneggiamento della merce e per mancato rispetto del termine di consegna, il giorno della consegna;
- c. in caso di pretese per altri motivi, il giorno in cui la pretesa diventa esigibile.

<sup>3</sup> La prescrizione è sospesa se l'avente diritto presenta un reclamo all'impresa. Riprende non appena l'impresa respinge il reclamo. I successivi reclami sullo stesso oggetto non sospendono la prescrizione.

**Art. 25**            Responsabilità

L'impresa che ha causato il danno è sola responsabile dello stesso nei confronti delle altre imprese che hanno partecipato al trasporto.

**Art. 26**            Diritto di pegno

L'impresa ha sulla merce i diritti di un creditore pignoratizio per tutti i crediti risultanti dal contratto di trasporto. Questi diritti sussistono fintanto che la merce si trova in possesso dell'impresa o di un terzo al quale l'impresa può chiederne la restituzione.

## **Capitolo 4: Vigilanza, rimedi giuridici e disposizioni penali**

**Art. 27**            Vigilanza

I trasporti di merce ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 sottostanno alla vigilanza dell'Ufficio federale. Quest'ultimo è abilitato ad abrogare le decisioni e le istruzioni di organi o servizi delle imprese ferroviarie o a impedirne l'applicazione se infrangono la presente legge, l'autorizzazione o accordi internazionali oppure violano importanti interessi nazionali.

**Art. 28**            Rimedi giuridici

<sup>1</sup> Le controversie patrimoniali tra il cliente e l'impresa sottostanno alla giurisdizione civile.

<sup>2</sup> Alle rimanenti controversie si applicano le disposizioni della giurisdizione amministrativa federale.

**Art. 29**            Delitti

Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene a una disposizione esecutiva della presente legge la cui violazione è stata dichiarata punibile dal Consiglio federale, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.

**Art. 30**            Perseguimento d'ufficio

I reati punibili secondo il Codice penale<sup>7</sup> sono perseguiti d'ufficio se sono commessi contro le seguenti persone durante il servizio:

- a.    gli impiegati delle imprese ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1;

<sup>7</sup>    RS 311.0

- b. le persone incaricate di un compito invece degli impiegati di cui alla lettera a.

**Art. 31**            Competenza

<sup>1</sup> Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolo spettano all'Ufficio federale.

<sup>2</sup> Le sentenze e i decreti di abbandono sono trasmessi senza indugio, gratuitamente e in copia integrale al Ministero pubblico della Confederazione all'attenzione del Consiglio federale.

**Capitolo 5: Disposizioni finali**

**Art. 32**            Esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

<sup>2</sup> Il Dipartimento può autorizzare le imprese con particolari difficoltà dovute all'esercizio a derogare temporaneamente dalle disposizioni sui trasporti.

**Art. 33**            Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 4 ottobre 1985<sup>8</sup> sul trasporto pubblico è abrogata.

**Art. 34**            Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>8</sup> RU 1986 1974, 1994 2290, 1995 4093, 1995 3517, 1998 2856

